

Zampano  
Francesca  
05.07.2022  
10:59:15  
UTC



## AVVISO

### PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA' STORICHE E DI TRADIZIONE DELLA PUGLIA

(Legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 e s.m.i. e DGR n. 2002 del 30/11/2021)

#### 1. OBIETTIVI

Con la L.R. n. 30/2021, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le articolazioni regionali di categoria, le attività storiche e di tradizione al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese.

#### 2. DESTINATARI

1. Sono destinatari del presente Avviso le attività storiche e di tradizione della Puglia, come individuate dall'art. 2 della L.R. n. 30/2021: trattasi delle attività caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività, dell'insegna e delle tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.
2. Ai fini del presente Avviso, per "insegna" si intende non necessariamente l'elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa. Inoltre, la sospensione o l'interruzione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a un anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d'impresa non configurano interruzione di continuità purché sia possibile riscontrare la sostanziale costanza dell'insegna.
3. Le attività storiche e di tradizione si distinguono in tre categorie:
  - a. negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche;
  - b. botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;
  - c. locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

##### 3.1. Negozi storici

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i negozi storici si suddividono in tre categorie:

**3.1.a) attività storica:** punto vendita al dettaglio come definito dalla L.R. n. 24/2015 (*Codice del Commercio*), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel



tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità

**3.1.b) negozio storico:** punto vendita al dettaglio come definito dalla L.R. n. 24/2015, caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica;

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità nonché l'ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla toponomastica locale.

**3.1.c) negozio storico patrimonio di Puglia:** qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "negozio storico" ma vantì almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

### **3.2. Botteghe artigiane storiche**

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, le botteghe artigiane storiche si suddividono in tre categorie:

**3.2.a) attività artigiana storica:** unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o e/o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

**3.2.b) bottega artigiana storica e di tradizione:** unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta e/o prodotta nella stessa sede fisica.



Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, nonché l'ubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nella bottega di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- la bottega o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- la bottega o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.

**3.2.c) bottega artigiana storica patrimonio di Puglia:** qualora l'attività abbia titolo e richieste per il riconoscimento di "bottega artigiana storica e di tradizione" ma possa vantare almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

### 3.3. Locali storici:

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i locali storici si suddividono in tre categorie:

**3.3.a) attività storica:** unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.

Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

**3.3.b) locale storico:** unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo, dell'insegna dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità nonché l'ubicazione dell'attività in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;



- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.

**3.3.c) locale storico patrimonio di Puglia:** qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "locale storico" ma possa vantare almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

4. Le attività che chiedono il riconoscimento per una delle tipologie elencate nel punto 3 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'attribuzione del corrispondente marchio distintivo e dell'inserimento nell'Elenco regionale, di cui alla L.R. n. 30/2021 e s.m.i. e istituito con DGR n. 2002/2021.

### 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Nelle more dell'attivazione di apposita procedura telematica, l'istanza di riconoscimento, redatta secondo il modulo allegato al presente Avviso, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, deve essere presentata esclusivamente tramite l'assistenza di un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) o di un Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA) autorizzato a norma di legge, che provvederà ad inoltrarla a mezzo pec al seguente indirizzo: [servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it).
2. Il modulo di domanda dovrà essere corredato da tutti gli allegati in esso richiesti ai fini della valutazione del possesso dei requisiti e dovrà contenere tutte le dichiarazioni necessarie.
3. La Regione Puglia si riserva il diritto, tramite i propri uffici, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura, anche attraverso la richiesta di documentazione agli Enti e alle Amministrazioni competenti.
4. Le domande di riconoscimento potranno essere presentate a partire dalle ore **12:00 del 18 luglio 2022**.

### 4. ATTRIBUZIONE DEL RICONOSCIMENTO

1. L'istruttoria delle istanze di riconoscimento viene svolta dalla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese che può avvalersi della collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio pugliesi e, per le pratiche afferenti attività artigianali, del supporto tecnico ed istruttorio della Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP), di cui alla legislazione regionale vigente in materia di artigianato.



2. Ad esito positivo dell'istruttoria, la Sezione procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, le iscrive nell'Elenco regionale e conferisce loro il marchio regionale identificativo dello specifico riconoscimento.

#### **5. MODIFICHE E REVOCHE**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 30/2021 È disposta la revoca dei riconoscimenti e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione qualora si verifichi un'alterazione sostanziale delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la trasformazione dell'attività e della categoria merceologica dei beni o servizi offerti o la modifica di destinazione d'uso dei locali.
2. Il titolare dell'impresa iscritta nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente di ogni variazione potenzialmente idonea a integrare causa di revoca.
3. Le modifiche e le cancellazioni sono comunicate ai diretti interessati e sono rese pubbliche tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

La responsabile del procedimento è la P.O. di riferimento Milena Schirano, telefono 080 5403703, [m.schirano@regione.puglia.it](mailto:m.schirano@regione.puglia.it) alla quale rivolgersi per informazioni e chiarimenti.